

buzione delle imposte che deve essere uguale per tutti i cittadini del Regno.

Ora, mettendo avanti questo fatto, onorevole ministro delle finanze, io credo che Ella vorrà occuparsi della questione, non tanto per veder confermato quello che il Ministero ha stabilito, conforme alla proposta dell'Avvocatura generale erariale, e conforme agli stessi principii della legalità e della scienza economica, ma perchè in ogni parte del Regno si usi un trattamento uniforme anche in questa materia della tassa di circolazione che tanto aggrava i nostri Istituti cooperativi che pur contribuiscono in tante altre guise alle finanze dello Stato.

Ecco quello che io domando nell'interesse di tutte le Società cooperative per azioni delle quali io credo d'essere interprete davanti alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Poichè l'onorevole Schiratti ha ora meglio precisato l'intento della sua interrogazione, debbo far notare anzitutto alla Camera che, come egli stesso ha affermato, la sentenza della Corte di appello di Napoli risale al 14 febbraio, cioè ad un tempo in cui io non ancora aveva l'onore di dirigere il Ministero delle finanze.

Però sull'indirizzo generale dell'amministrazione in questo argomento io debbo fare qualche rettificazione.

La Nota dell'Avvocatura generale erariale, ricordata dall'onorevole Schiratti, stabilisce che la riserva non deve essere considerata come capitale azionario; però ammette la distinzione fatta anche dal Codice di commercio, che, cioè, deve essere non solo azionaria, ma effettiva rispetto al capitale versato.

E si limita a dire che quando si tratta di patrimonio (e quindi bisogna distinguere il caso in cui la riserva costituisce un patrimonio, che talvolta può essere anche un patrimonio immobiliare) la tassa non va percetta. Ma viceversa, se la riserva costituisce un'aggiunta vera al fondo sociale, i concetti stabiliti tra la Direzione generale del Demanio e l'avvocato erariale non hanno nulla a che fare.

Quindi io debbo dire all'onorevole Schiratti, che tutto ciò che era stabilito prima, rimane immutato.

Ma innanzi al fatto nuovo di due sentenze

conformi, che riguardano una figura speciale della riserva, io debbo fare le mie riserve; dappoichè deve rimanere fermo, che non debbano le riserve essere considerate, come fondo speciale soggetto a circolazione, se non quando effettivamente non ne facciano parte in modo diretto od indiretto.

Quando invece esse possano considerarsi come un fondo aggiunto, ne deriva naturalmente un aumento nel valore dell'azione e quindi l'applicazione della tassa di circolazione.

Schiratti. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Schiratti, Ella che conosce il regolamento, sa bene che non posso concederle di replicare.

Vengono ora due interrogazioni degli onorevoli Carotti e Cimati; ma, non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono decadute.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Gemma al ministro di grazia e giustizia; ma, non essendo presente l'onorevole interrogante, anche questa si dichiara decaduta.

Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Giovanelli ai ministri del tesoro e delle finanze, per sapere « se intendano proporre una diminuzione dei canoni per concessione di derivazione di acque pubbliche in modificazione dell'articolo 14 della legge 10 agosto 1884. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Colombo, ministro del tesoro. La questione ora sollevata dall'onorevole Giovanelli è stata già esaminata in altro tempo, e precisamente quando si trattò di regolare la trasmissione dell'energia elettrica.

Parve allora — e l'onorevole Giovanelli se ne occupò anche in quella occasione — che fosse utile diminuire il canone prescritto dall'articolo 14 della legge sulla derivazione di acque pubbliche, in proporzione della distanza alla quale dovrebbe utilizzarsi la forza d'acqua dedotta da un corso d'acqua pubblica.

Ora posso assicurare l'onorevole Giovanelli che i concetti che allora furono esaminati e discussi, saranno ripresi in esame dalla presente Amministrazione.

Anzi, gli posso dire che è presentemente allo studio un disegno di legge appunto per modificare la misura del canone prescritto dal detto articolo di legge, con una formula che permette di tener conto della maggiore o mi-